

L'accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti del Terziario

Il 21 luglio 2016 è stato sottoscritto tra Manageritalia e Confcommercio l'accordo di rinnovo del Contratto Collettivo per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi del 31 luglio 2013.

Tramite il rinnovo, le parti sociali sono giunte alla definizione di un contratto che prevede nuovi strumenti tanto per le imprese quanto per i dirigenti, nell'ottica del miglioramento della produttività, della crescita dell'occupazione e della costruzione di un welfare integrativo sostenibile e inclusivo, improntato alla solidarietà.

Fra le principali novità, per il biennio 2017/2018 è stato stabilito un **aumento retributivo** pari a euro 350,00 mensili lordi, che potrà essere assorbito da somme concesse dal datore di lavoro in anticipazione di eventuali aumenti retributivi. L'importo totale sarà corrisposto su base mensile come segue: 80,00 euro, a decorrere dal 1° gennaio 2017; 100,00 euro, a decorrere dal 1° gennaio 2018; 170 euro, a decorrere dal 1° dicembre 2018.

In tema di **agevolazioni contributive**, sono state mantenute nell'accordo di rinnovo quelle relative all'assunzione e alla nomina di dirigenti che abbiano una determinata età, che siano disoccupati o che siano stati assunti con contratto a tempo determinato. Tali forme di contribuzione ridotta hanno subito modifiche con riferimento alla loro durata e ai requisiti anagrafici dei dirigenti interessati e saranno come di seguito attribuite: fino a 40 anni di età per un periodo massimo di 4 anni; da 41 a 45 anni, per un periodo massimo di 3 anni; da 46 e fino al compimento dei 48 anni, per un periodo massimo di 2 anni; disoccupati di età non inferiore a 55 anni compiuti, per un periodo massimo di un anno. Decorsi tali periodi, al dirigente si applicherà la normativa generale contrattuale.

I dirigenti assunti con contratto a tempo determinato potranno usufruire dell'agevolazione indipendentemente dalla loro età anagrafica, per un periodo pari alla metà dell'intera durata del rapporto di lavoro e comunque per non più di due anni. In ogni caso, tale agevolazione non si applica ai contratti di durata inferiore a un anno.

A titolo sperimentale, è stata inoltre introdotta un'agevolazione contributiva in base al reddito. Essa potrà essere fruita solo una volta nel corso della carriera lavorativa del dirigente, per una durata massima di tre anni dalla data di assunzione/nomina ed è limitata ai soli casi in cui la retribuzione lorda non sia superiore a 65.000,00 euro annui.

Tra le novità più significative, con riferimento ai licenziamenti comminati a decorrere dal 1° settembre 2016 in poi, le parti sociali sono intervenute anche sui termini di preavviso e sulla determinazione delle indennità risarcitorie dovute in caso di licenziamento ingiustificato.

Nello specifico, sono stati modificati come segue i criteri di definizione delle mensilità di **preavviso** in funzione dell'anzianità di servizio globalmente prestato in azienda dal lavoratore in qualsiasi qualifica:

Comparazione disciplina del preavviso		
Preavviso	Disciplina sino al 31/08/2016	Disciplina dal 01/09/2016
6 mesi	Fino a 4 anni di servizio	Fino a 4 anni di servizio
8 mesi	Oltre 4 e fino a 8 anni di servizio	Oltre 4 e fino a 10 anni di servizio
10 mesi	Oltre 8 e fino a 12 anni di servizio	Oltre 10 e fino a 15 anni di servizio
12 mesi	Oltre 12 anni di servizio	Oltre 15 anni di servizio

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Milano

Paola Tradati
Tel. +39 02 763741
ptradati@gop.it

Alessandra Ferroni
Tel. +39 02 763741
aferroni@gop.it

Nicola Bonante
Tel. +39 02 763741
nbonante@gop.it

Roma

Matteo Fusillo
Tel. +39 06 478751
mfusillo@gop.it

Saverio Schiavone
Tel. +39 06 478751
sschiavone@gop.it

Raffaella Betti Berutto
Tel. +39 06 478751
rbetti@gop.it

Cristina Capitanio
Tel. +39 06 478751
ccapitanio@gop.it

Roma

Milano

Bologna

Padova

Torino

Abu Dhabi

Bruxelles

Hong Kong

Londra

New York

www.gop.it

Per quanto riguarda, invece, l'**indennità supplementare** per licenziamento ingiustificato – da calcolarsi sempre in relazione all'anzianità di servizio –, i nuovi parametri saranno i seguenti:

Indennità Supplementare	
Durata del rapporto	Disciplina dal 01/09/2016
Fino a 4 anni	Misura minima: 4 mensilità Misura massima: 8 mensilità
Oltre 4 e fino a 6 anni	Misura minima: 6 mensilità Misura massima: 12 mensilità
Oltre 6 e fino a 10 anni	Misura minima: 8 mensilità Misura massima: 14 mensilità
Oltre 10 e fino a 15 anni	Misura minima: 10 mensilità Misura massima: 16 mensilità
Oltre 15 anni	Misura minima: 12 mensilità Misura massima: 18 mensilità

È espressamente previsto che ai fini del calcolo dell'indennità supplementare, la retribuzione mensile lorda di riferimento sarà comprensiva: a) del valore convenzionale dell'eventuale retribuzione in natura (fringe benefits); b) dei ratei delle mensilità supplementari; c) della media degli emolumenti corrisposti a titolo di retribuzione variabile negli ultimi 36 mesi o nel minor periodo di servizio prestato; d) degli effetti sul trattamento di fine rapporto.

Sono state altresì ridefinite le maggiorazioni per l'età in caso di licenziamento di un dirigente con anzianità di servizio prestato in azienda nella qualifica superiore a dodici anni (e non più superiore a dieci, come precedentemente previsto). L'indennità supplementare è automaticamente aumentata in relazione all'età nelle seguenti misure:

Maggiorazione per età	
Età anagrafica	Maggiorazione
Tra 50 e 55 anni	4 mensilità
Tra 56 e 61 anni	5 mensilità
Oltre 61 anni	6 mensilità

Da ultimo, un'ulteriore novità ha interessato la normativa che disciplina la **malattia**: il periodo di aspettativa retribuita è stato ridotto da dodici a otto mesi. Tuttavia, in caso di patologie gravi e continuative che richiedano terapie salvavita, il dirigente potrà richiedere un ulteriore periodo di aspettativa per sei mesi, durante i quali verrà corrisposta al dirigente l'intera retribuzione. In caso di risoluzione del rapporto al termine di quest'ulteriore periodo di aspettativa, al dirigente sarà dovuta, oltre al trattamento di fine rapporto, anche l'indennità sostitutiva del preavviso.

L'accordo, che coinvolge a oggi circa 22mila dirigenti, decorre dal 1° gennaio 2015, fatte salve le diverse decorrenze previste da singole norme, e ha scadenza il 31 dicembre 2018.

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.